

**Comitato Regionale Permanente Medicina Generale  
Verbale del 22 settembre 2020**

In data odierna c/o la sede dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, aula del 1° piano, con modalità da remoto, si è riunito il Comitato Regionale Permanente della Medicina Generale – ex art. 24 dell'ACN 29/7/2009 -.

Inizio lavori ore 15.30 - Sono presenti :

<b>Componente Regionale</b>	Presente	Assente	FIRMA
Dott. Montanaro Vito – Direttore Dipartimento	si		
Dott. Campobasso Giovanni – Dirigente Sezione SGO		si	
Ing. Bavaro Vito - Dirigente della Sezione Sistemi Informativi		si	
Dott. Stella Paolo - Dirigente Politiche del Farmaco;		si	
Dott. Carbone Vito – Dirigente servizio SGAO	si		
Dott. Giuseppe Lella – Dirigente servizio SGAT	si		
Dott. Mongelli Onofrio - Dirigente Sezione Promozione della Salute e del benessere		si	
<b>Dott. Alfredo De Pascalis – Segretario Redigente</b>		si	

<b>Componente sindacale</b>	Presente	Assente	FIRMA
<b>O.S. FIMMG</b>			
Dr. Drago Pietro		si	
Dr. Calabrese Nicola	si		
Dr. Monopoli Donato	si		
Dr. Aprile Ignazio	si		
Dr. Del Vecchio Benedetto		Si	
Dr. De Paolis Pierluigi	si		
Dr. Andrani Alberto		si	
<b>O.S. SMI</b>			
Dr. Falcone Michele	si		
<b>O. S. SNAMI</b>			
<b>Dr. Sportelli Giovanni</b>	si		
<b>O.S. Intesa Sindacale</b>			
Dr. Lampugnani Anna	si		

**Ordine del giorno :**

1. Corso di Formazione in medicina generale - regime di compatibilità;
2. Valutazione proposta OO.SS. campagna vaccinale 2020-2021;
3. Varie ed eventuali.

In ordine al primo punto iscritto all'o.d.g. : Corso di Formazione in medicina generale - regime di compatibilità - introduce la discussione il Dott. Lella che richiama il contenuto della circolare ministeriale DGPOOF-MDS-P del 12/5/2020 avente ad oggetto " *Accesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante graduatoria riservata e senza borsa di studio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.l. n. 35/2019, convertito in legge n. 60/2019 – Incompatibilità ex art. 11 del d.m. 7.3.2006* ". Tale disposizione individua le tre differenti

categorie di partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale che si sono venute a determinare a seguito delle novelle normative, succedutesi nel tempo.

Attualmente, infatti, in ciascun corso di formazione possono accedere delle seguenti tipologie di tirocinanti:

- 1) Medici ammessi a frequentare il corso a seguito di regolare superamento del concorso, ai quali devono essere applicate le incompatibilità ordinarie previste dall'art. 11 del D.M. 7.3.2006, ivi comprese le eccezioni di cui all'art. 19, co.11 della L.448/2001. Tali medici, qualora essi siano già titolari di incarichi, ancorché provvisori, convenzionali o libero professionali, al momento dell'inserimento nel corso dovranno preventivamente rinunciare ai suddetti incarichi;
- 2) Medici ammessi a partecipare al corso di formazione in medicina generale a mezzo di graduatoria riservata e senza borsa di studio, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del d.l. n. 35/2019 (cd. decreto Calabria), entro i limiti temporali previsti dalla norma (31.12.2021), in quanto già idonei ai precedenti concorsi in parola, che abbiano avuto incarichi convenzionali di cui all'A.C.N. per almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti la data di scadenza del bando regionale, secondo l'ordine di priorità definito dalle linee guida regionali. Anche per tale categoria di medici vige l'obbligo di dimettersi dagli incarichi lavorativi, seppur provvisori, convenzionali o liberi professionali, assunti in epoca precedente all'inizio del corso.
- 3) Medici ammessi a partecipare al corso di formazione in medicina generale a seguito di avviso pubblico regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 401 del 29.12.2000. Per tali medici, come è noto, è prevista l'ammissione in soprannumero ai corsi in parola senza diritto alla borsa di studio e con facoltà, laddove compatibile con gli obblighi formativi, di contemporaneo svolgimento dell'attività libero professionale. Solo ed unicamente per tale fattispecie di medici, il legislatore non ha previsto la rinuncia preventiva all'esercizio dell'attività libero-professionale al momento dell'inizio del corso, avendo tuttavia sottolineato che la conservazione di tale facoltà sia, comunque, condizionata alla verifica in concreto della compatibilità con gli obblighi formativi.

Nella regione Puglia sono pervenute diverse istanze di medici (circa n.35), i quali invocando il Decreto Calabria, hanno chiesto l'ammissibilità al corso di formazione ai sensi della previsione contenuta al punto 2, della normativa di riferimento surrichiamata che comporta "l'obbligo di dimettersi dagli incarichi lavorativi, seppur provvisori, convenzionali o liberi professionali, assunti in epoca precedente all'inizio del corso."

Per quanto sopra, ed in considerazione che tali dimissioni potrebbero avere un grave impatto sulla sostenibilità del sistema di emergenza urgenza 118, i cui risvolti coinvolgono diverse regioni italiane, nella seduta del 22/9/2020 la Commissione Salute, ha proposto di formulare una nota urgente da inviare al Ministero, con la richiesta che vengano forniti chiarimenti ed indicazioni precise alle Regioni.

Pertanto, in attesa degli esiti delle precisazioni ministeriali, ed in considerazione che il corso a livello regionale deve partire, inderogabilmente, entro il 28 settembre 2020 (la data di avvio è comune in tutta Italia), previa acquisizione da parte dei tirocinanti ammessi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi in situazione di incompatibilità, la parte pubblica, al sol fine di non creare nocumento agli stessi, propone di stralciare la posizione di tali aspiranti medici, facendo slittare, solo per quest'ultimi, la data di avvio del corso di formazione al 15 ottobre 2020, anche al fine di consentire il rispetto della normativa anti Covid, fino alla fine della emergenza, prevista attualmente in pari data.

Le OO.SS., nel prendere atto di quanto rappresentato concordano ad unanimità sulla prospettazione regionale in attesa delle determinazioni di chiarimento che saranno fornite del Ministero competente.

In ordine al secondo punto iscritto all'o.d.g.: Valutazione proposta OO.SS. campagna vaccinale 2020-2021 – dopo ampia lettura, la parte pubblica nell'accogliere l'impostazione metodologica della proposta con riferimento alla partecipazione, agli obiettivi, ed ai compiti dei medici di assistenza primaria, per quanto attiene la corresponsione delle indennità propone quanto segue :

- a) I vaccini saranno remunerati nella misura di € 7,16 ( € 6,16 da contratto + € 1 per l'anagrafe vaccinale);
- b) Al raggiungimento del 55% dei pazienti target da vaccinare un riconoscimento di 1 € che si aggiunge al valore di 7,16;

c) Al raggiungimento del 75% dei pazienti target da vaccinare un riconoscimento di € 2.50 che si aggiunge al valore di 7,16.

Il perseguimento degli obiettivi sarà calcolato per singolo medico sulla base degli assistiti in carico alla data del 15/ottobre 2020, secondo i dati estrapolati da Edotto e secondo certificazione Exprivia.

Dopo ampia discussione le OO.SS. accettano ad unanimità la proposta della parte pubblica e demandano all'ufficio di segreteria il compito di adeguare la proposta FIMMG a quanto concordato in data odierna.

Alle ore 18.30 si conclude la seduta

**Il Segretario Redigente**

**L.C.S.**

**VITO CARBONE**